

**CONVENZIONE**  
**CRESCITA E COMPETITIVITA': Ricerca, Innovazione e Start Up**

Tra

**UniCredit S.p.A.**, con sede Sociale in Roma Via Alessandro Specchi 16, Capitale Sociale € 20.846.893.436,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia in persona di Mario Fiumara nato a Taurianova il 29 marzo 1953 e Valerio Crielesi nato a Torino il 15 settembre 1972, muniti dei necessari poteri ai sensi dell'art. 29 – terzo comma dello Statuto Sociale vigente (di seguito anche "la Banca")

e

**C.H.I.CO. Cluster of Health Innovation and Community** - con sede in Latina, Via Montesanto n. 8, codice fiscale 91132100594, rappresentata dal Presidente Fabio Miraglia, nato a Roma il 19/07/1972 (per semplicità C.H.I.CO)

di seguito denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

**PREMESSO CHE**

- a) UniCredit e C.H.I.CO riconoscono che la ricerca e l'innovazione rappresentano un fattore fondamentale per il progresso e lo sviluppo dell'economia, consentendo alle imprese di accrescere la propria competitività per poter essere riconosciute anche sui mercati internazionali;
- b) i progetti di ricerca ed innovazione possono essere attuati anche a mezzo di start up innovative;
- c) Il C.H.I.CO, promosso da Unindustria, è il Cluster nato dalle imprese del Lazio appartenenti al settore Scienze della Vita, con funzione di facilitatore del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie dal settore della ricerca a quello dell'industria al fine di sviluppare progetti innovativi nel campo della salute e del benessere mettendo in rete Aziende Sanitarie pubbliche, Università regionali, Enti di ricerca, strutture ospedaliere pubbliche e private ed aziende della filiera appartenenti ai settori



- farmaceutico, biomedicale, chimico, sanitario, ICT, alimentazione funzionale e agroalimentare presenti sul territorio;
- d) il programma comunitario della Regione "Lazio 20" prevede importanti investimenti con l'attivazione di nuove linee di finanziamento sugli assi: Ricerca e Sviluppo, Innovazione, Start Up.

### TUTTO CIO' PREMESSO

convengono quanto segue:

#### Art.1 – Premesse - Oggetto della Convenzione

Le premesse alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Con la Convenzione, la Banca conferma la propria disponibilità nell'accompagnare le Imprese associate al C.H.I.CO. nel percorso di programmazione finanziaria di investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo mettendo a disposizione un iter dedicato per l'accesso al credito. Resta inteso che gli eventuali finanziamenti saranno concessi ad insindacabile giudizio di UniCredit SpA.

La presente Convenzione viene stipulata a titolo gratuito e senza vincoli di esclusività per entrambe le parti.

I prodotti ed i servizi della Banca offerti in Convenzione sono riportati negli allegati da 3 a 8 con le seguenti specificità:

#### - FINANZIAMENTO INNOVA e FINANZIAMENTO RICERCA

Per i finanziamenti richiesti da Imprese nell'ambito della presente convenzione la perizia tecnologica potrà essere rilasciata dal **Consorzio Sapienza Innovazione**. In questo caso gli eventuali oneri relativi alla perizia tecnologica saranno da negoziare tra le parti (Impresa ed Università).

Per i finanziamenti richiesti da tutte le Imprese si conviene che vengano applicate le seguenti commissioni in deroga:

- spese di istruttoria 0,75% massimo per la durata 7 anni, anziché 1,75%
- commissione organizzazione 0,50% anziché 1,50%, dovuta esclusivamente ove sia stato richiesto l'intervento di personale specializzato della Banca per la redazione del Business Plan.

Le spese e commissioni di cui sopra saranno oggetto di una verifica di congruità in base all'andamento delle richieste dei finanziamenti e potranno essere rinegoziate e/o confermate dalla Banca a partire dal 31 marzo 2017.



#### - FINANZIAMENTO START UP

Il Finanziamento Start Up prevede un format specifico di presentazione del progetto di impresa disponibile al seguente link

<https://www.unicredit.it/it/piccolemedieimprese/finanziamenti/nuoveimprese.html>

La Banca potrà prendere in esame specifiche necessità delle start up definendo di volta in volta prodotti e relativi processi di valutazione.

#### - ANTICIPO CONTRIBUTO (misure di finanza agevolata)

Nuova soluzione composta dal prodotto CreditPiù (a 12 mesi – rata semestrale – 6 mesi di preammortamento) assistito da mandato irrevocabile all'incasso dei contributi. Il C.H.I.CO. si farà parte attiva, unitamente alla Banca, con l'Ente Gestore della misura di finanza agevolata al fine di ottenere l'accettazione di detto mandato.

L'impresa dovrà presentare:

- copia della domanda presentata all'Ente Gestore,
- copia del decreto di ammissione alla misura;
- copia della/e fattura/e già rendicontate all'Ente Gestore e dallo stesso ritenute ammissibili. Le fatture presentate dovranno rappresentare un importo pari almeno alla percentuale richiesta dall'Ente Gestore per il pagamento, anche in più soluzioni, del contributo.

Per i finanziamenti richiesti da tutte le Imprese si convengono i seguenti livelli derogati di commissioni:

- spese di istruttoria 0,50% anziché 1,00%;
- commissione per anticipata estinzione esente anziché 2,00% ove a TV e 3,00% ove a TF.

Le spese e commissioni di cui sopra saranno oggetto di una verifica di congruità in base all'andamento delle richieste dei finanziamenti e potranno essere rinegoziate e/o confermate a partire dal 31 marzo 2017

A fronte di specifiche necessità ed in base al profilo di rischio dell'impresa, la Banca si rende altresì disponibile a valutare anticipazioni finalizzate al pagamento, limitatamente alla quota ammissibile al contributo, di fatture relative al progetto di investimento e di durata coerente con la misura di finanza agevolata. Il C.H.I.CO. si farà parte attiva, unitamente alla Banca, con l'Ente Gestore al fine di ottenere idonea dichiarazione di compatibilità della spesa con il progetto finanziato e l'accettazione del mandato irrevocabile all'incasso dei contributi.

#### **Art.2 - Modalità per beneficiare delle Condizioni di Convenzione**

L'accesso da parte delle Imprese alla Convenzione è condizionato all'iscrizione del



richiedente al C.H.I.CO.

Per beneficiare delle condizioni della Convenzione gli associati dovranno presentare alla Banca dichiarazione di iscrizione rilasciata dal C.H.I.CO..

La Banca individua quale referente:

Gerardo Medaglia / Gualtiero Milana indirizzo mail [gerardo.medaglia@unicredit.eu](mailto:gerardo.medaglia@unicredit.eu) [gualtiero.milana@unicredit.eu](mailto:gualtiero.milana@unicredit.eu) al quale dovranno essere inviate, da parte del C.H.I.CO. le comunicazioni relative all'avvio dell'iter di richiesta per imprese associate già clienti della Banca e/o comunicazione di richiesta di contatto per non clienti.

### **Art. 3 - Adempimenti del Cluster C.H.I.CO.**

Il C.H.I.CO. darà risalto dei contenuti della presente Convenzione ai propri iscritti tramite i canali informativi che riterrà idonei - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite il proprio sito internet, comunicazioni email, newsletter e spazi dedicati nei propri organi di informazione, etc.

La Banca potrà inoltre partecipare alle manifestazioni, convegni e/o congressi organizzati dal C.H.I.CO. per la presentazione dei contenuti della Convenzione.

### **Art.4 - Incontri periodici**

La Banca e il C.H.I.CO. si impegnano ad effettuare incontri con periodicità semestrale al fine di monitorare l'andamento della iniziativa ed analizzare congiuntamente le principali tematiche emerse nella concreta attuazione della stessa.

### **Art. 5 - Revisione delle Condizioni**

La Banca in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario nonché in caso di revisione e modifica delle proprie politiche commerciali e distributive per adeguarle a mutate esigenze di mercato e/o di segmenti di clientela, ovvero determinate da processi di ristrutturazione dei propri assetti organizzativi anche a seguito di operazioni societarie all'interno del Gruppo Bancario di appartenenza, e comunque in ogni altro caso in cui ricorra un giustificato motivo, potrà apportare modifiche ai contenuti della Convenzione dandone comunicazione scritta al C.H.I.CO. con un preavviso di almeno 30 giorni.

### **Art. 6 - Durata**

La presente Convenzione ha decorrenza dal 1 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017, ciascuna Parte potrà recedere entro 90 giorni da tale scadenza.

Se di comune accordo, le Parti anteriormente alla scadenza potranno stabilire la proroga della durata della Convenzione e/o la sua prosecuzione a tempo indeterminato, indicando in tal caso un nuovo termine di preavviso per il recesso.



Qualora, a seguito di operazioni societarie della Banca e/o del Gruppo Bancario di appartenenza, intervenissero processi di riorganizzazione e/o ristrutturazioni organizzative, che non consentano il prosieguo della Convenzione, le Parti si incontreranno per esaminare la situazione e valutare eventualmente la possibilità di individuare soluzioni alternative all'interno del Gruppo. Qualora non dovesse essere possibile la prosecuzione della presente Convenzione, ciascuna Parte potrà esercitare la facoltà di recesso senza oneri dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di 30 giorni.

#### **Art. 7 - Riservatezza**

Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate dell'altra, in occasione di attività previste, connesse o comunque attinenti l'esecuzione della Convenzione, si impegna:

- a mantenere le informazioni come strettamente riservate ed a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione della Convenzione;
- ad informare i collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi dell'art.1381 cod. civ., a fare in modo che i collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
- a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall'altra Parte;
- a non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione della Convenzione.

Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:

- alle Pubbliche Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
- a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte;

L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:

- al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più collaboratori, siano già di pubblico dominio;
- siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;



- siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza.

Le Parti si danno atto che non violano gli obblighi di riservatezza le comunicazioni di informazioni verso soggetti facenti parte del Gruppo e quelle interne a società del Gruppo stesso.

#### **Art. 8 - Tutela dei dati personali**

Le Parti si impegnano ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati.

Le Parti inoltre si impegnano ad eseguire, nei confronti degli interessati, tutti gli adempimenti previsti dalla sopra menzionata legge, in ordine al trattamento dei dati dagli interessati conferiti in sede di adesione all'offerta, fornendo adeguata informativa agli interessati e ricevendo adeguato consenso rispetto al loro trattamento, anche in considerazione alla comunicazione reciproca dei dati tra la Banca e il C.H.I.CO.

Se una Parte rileva un illegittimo trattamento dei dati trattati, da parte di terzi soggetti, ne dà pronta notizia all'altra, al fine di concordare l'adozione di ogni opportuna misura atta a far cessare il suddetto trattamento.

#### **Art. 9 – Facoltà di recesso**

Qualunque violazione degli obblighi di riservatezza di cui al precedente art.7 e di rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, di cui all'art.8, verrà comunicata alla Parte inadempiente con l'invito a fornire, entro un termine non superiore a 30 giorni, adeguate motivazioni nonché l'indicazione di eventuali misure adottate per impedire il ripetersi della violazione.

Qualora le motivazioni fornite e/o i rimedi adottati fossero ritenuti dalla Parte segnalante non idonei a consentire la prosecuzione del rapporto, quest'ultima potrà esercitare il diritto di recedere dalla Convenzione senza oneri, dandone comunicazione scritta alla Parte inadempiente secondo quanto indicato al precedente art.6.

#### **Art. 10 - Divieto di cessione della Convenzione**

La presente Convenzione non potrà essere ceduta a terzi dal C.H.I.CO. senza il consenso scritto della Banca.



### **Art.11 - Composizione amichevole**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti e che trovino causa nella presente Convenzione dovranno essere risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole nel rispetto della seguente procedura che le Parti dichiarano di accettare:

- a) all'insorgere di una controversia, la Parte più diligente dovrà chiedere all'altra, per iscritto, mediante raccomandata A.R., di iniziare la procedura di composizione;
- b) in tal caso le parti si impegnano a nominare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui sopra, un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione; tali rappresentanti delle Parti si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività oggetto della presente Convenzione;
- c) qualora tali rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riuscissero a risolvere la controversia entro 40 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui sub a), la Parte che ne avrà interesse potrà recedere dalla Convenzione secondo quanto indicato al precedente art.6.

### **Art.12 - Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in conseguenza dell'applicazione o interpretazione della presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

### **Art.13 - Registrazione**

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti alla presente Convenzione - da registrare solo in caso d'uso - sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

### **Art.14 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla presente Convenzione dovranno essere effettuate sotto scambio di corrispondenza commerciale, domiciliata come segue:

- per C.H.I.CO : Via Montesanto n 8 – Latina (LT) 04100
- per UniCredit S.p.A. Region Centro - Viale Umberto Tupini n 180 – Roma 00144 (RM) .

### **Art.15 - Allegati**

Formano parte integrante della presente Convenzione i seguenti documenti:

- Allegato 1: statuto cluster C.H.I.CO
- Allegato 2: soggetti aderenti al cluster C.H.I.CO
- Allegato 3: Scheda Prodotto Finanziamento RICERCA;





- Allegato 4: Scheda Prodotto Finanziamento INNOVA;
- Allegato 5: format questionario tecnico Finanziamento Ricerca e Innova
- Allegato 6: Scheda Prodotto Finanziamento START UP;
- Allegato 7 Scheda Prodotto Finanziamento CREDITPIU';
- Allegato 8: Schema domiciliazione irrevocabile del contributo.

La presente Convenzione viene redatta in due originali.

Roma , 29 Novembre 2016

UniCredit S.p.A.

C.H.I.CO. Cluster of Health  
Innovation and Community